

PRATICA 49/2026

ex art. 76 comma 2 lettera b), punto 2, D.Lgs. n. 36/2023

LETTERA DI INVITO:

SISTEMA PER LDL AFERESI PER LA CURA DELLE GRAVI DISLIPIDEMIE NON RISPON-
DENTI AL TRATTAMENTO FARMACOLOGICO OCCORRENTE ALLA S.S. SERVIZIO TRA-
SFUSIONALE

CIG: BB059F729D

PREMESSE

L'Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano (To), di seguito denominata anche "Stazione Appaltante", con Deliberazione di decisione a contrarre n. 209 del 03/04/2026 ha autorizzato una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 76 comma 2 lettera b), punto 2, D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di UN SISTEMA PER LDL AFERESI PER LA CURA DELLE GRAVI DISLIPIDEMIE NON RISPONDENTI AL TRATTAMENTO FARMACOLOGICO occorrente ala S.S. Servizio Trasfusionale, per un periodo di 36 mesi + opzione proroga di 6 mesi.

La gara verrà espletata tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 76 comma 2, punto 2 – assenza di concorrenza per motivi tecnici – D.Lgs 36/2023.

Il luogo di consegna dei dispositivi medici è presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano (To), sito in 10043 Orbassano (TO), Regione Gonzole n. 10 [codice NUTS: ITC11]

La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma SINTEL ARIA SPA - <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel> Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 D.lgs 36/2023 per la presente procedura è il Dott. Luciano Villarboito, Dirigente Responsabile della S.C. Provveditorato Economato dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano (To).

LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il presente affidamento si svolgerà attraverso la Piattaforma di e-procurement di ARIA SpA "Sintel" (di seguito per brevità anche solo "Piattaforma" o "Sistema" o "Sintel"), iscritta nel Registro delle Piattaforme Certificate (RPC) di ANAC, il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul sito internet di ARIA S.p.A. e mediante il quale verranno gestite le attività di pubblicazione dell'affidamento, di presentazione, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;

- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

Le modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel sono contenute nel Documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" disponibili sul portale di ARIA. In tale documento sono descritte, in particolare, le informazioni riguardanti la Piattaforma, la dotazione informatica necessaria per la registrazione alla Piattaforma, per la partecipazione alle procedure e la forma da utilizzare per le comunicazioni.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile, Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature) e decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per la perdita di documenti e dati, il danneggiamento di files e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

1. difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
2. utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alla Lettera di Invito e a quanto previsto nelle "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione dell'offerta, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione dell'offerta per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del

malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di Sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Si precisa che il Contratto che verrà stipulato con l'affidatario non prevede la clausola compromissoria.

DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l'operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella presente Lettera di Invito e nelle "Modalità di utilizzo della Piattaforma Sintel" che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS ovvero di specifiche credenziali e/o tramite il rilascio di specifiche credenziali e/o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (TS- CNS) di cui all'articolo 66;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito della registrazione dell'operatore economico e della sua successiva identificazione.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS ovvero tramite specifiche credenziali rilasciate al momento della registrazione e o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) o carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana) tutti i giorni nei seguenti orari dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi oppure inviando una comunicazione e-mail al seguente indirizzo: supportoacquistipa@ariaspa.it.

In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell'impresa mandataria.

OGGETTO DURATA E IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO

La durata del contratto sarà di 36 mesi dalla stipula dello stesso; è escluso ogni tacito rinnovo dello stesso.

L’importo complessivo della fornitura del sistema oggetto della presente procedura negoziata **è di € 554.867,00 (cinquecentocinquantaquattromilaottocentosessantasette/00)** al netto di IVA, e non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante.

Il valore dell’importo presunto non può essere superato.

L’oggetto della presente fornitura nonché gli importi della stessa vengono dettagliati nella sottostante tabella denominata :

Importo complessivo 36 mesi	€ 406.000,00
Importo per l’opzione proroga (6 mesi)	€ 67.667,00
Integrazione 20%	€ 81.200,00
Valore complessivo stimato	€ 554.867,00

L’importo dell’affidamento deve intendersi comprensivo di tutti i costi, gli oneri e le spese accessorie derivanti e/o comunque connessi all’espletamento delle attività oggetto della presente Lettera di invito.

I costi della sicurezza derivanti da "interferenze" sono pari a € 0,00 (zero/00), al netto di IVA , non essendo previste prestazioni accessorie ulteriori rispetto ai servizi in oggetto.

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nella Dichiarazione di Offerta economica a pena di esclusione, i costi della sicurezza (in Euro) afferenti all’attività svolta dall’operatore economico.

L’A.O. U. o può revocare, annullare o sospendere il presente affidamento o ridurre il valore dello stesso per mutate condizioni/esigenze.

Il Sistema comprende strumentazione e materiale di consumo:

REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI

- Apparecchiatura per il trattamento di lipidoaferesi con Sistema H.E.L.P. – Rimozione delle lipoproteine e del fibrinogeno mediante precipitazione indotta da eparina;
- Rimozione di circa il 60 % del fibrinogeno plasmatico, oltre alla rimozione contemporanea di colesterolo-LDL e Lp(a).
- Possibilità di utilizzazione anche su pazienti sottoposti a terapia farmacologica con ACE-Inibitori
- Possibilità di trattare pazienti con disturbi del microcircolo (perdita improvvisa dell’udito, vasculopatia post-trapianto cardiaco, arteriopatia obliterante periferica, piede diabetico, pancreatite indotta da iperchilomicronemia, angina instabile, stroke, neuropatia ottica ischemica e la forma secca della maculopatia degenerativa).

FABBISOGNI:

Si calcola un fabbisogno annuale di 160 kit. Il numero di kit corrisponde al numero delle procedure effettuate: una ogni 15 gg/singolo paziente. Pertanto è relativo al numero di pazienti nuovi che si andranno a sommare a quelli già in trattamento da alcuni anni).

Servizio richiedente: S.S. Servizio Trasfusionale

Durata: 36 mesi

CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI

✓ completezza : le attrezzature devono essere complete di ogni parte, con adeguata dotazione per il regolare e sicuro funzionamento;

✓ massima operatività del sistema, in termini di semplicità di utilizzo, di intuitività ed immediatezza dei comandi e delle indicazioni/allarmi visivi acustici, di ottimale interfaccia utente;

✓ massima standardizzazione con particolare riferimento alla componentistica;

✓ sicurezza : i sistemi devono possedere tutti gli accorgimenti utili per scongiurare danni all'operatore anche in caso di erroneo utilizzo e programmazione;

✓ insensibilità ai problemi di continuità di rete : i sistemi ed in particolare i SW, gli HW e le parti a microprocessore non devono deteriorarsi, perdere dati relativi all'attività in corso o perdere le proprie caratteristiche di affidabilità e sicurezza in caso di mancanza di alimentazione elettrica di rete (o altra alimentazione) sia per guasti/black out sia a causa di disturbi di linea (picchi, radiofrequenza, ampie variazioni di tensione). I sistemi offerti non devono essere sensibili ai disturbi eventualmente derivanti all'uso contemporaneo in reparto di altre apparecchiature o di condizionamento dell'aria.

Per tutti i sistemi offerti che richiedono l'ausilio di un gruppo di continuità UPS o sistema analogo, si richiede descrizione e documentazione tecnica. Il gruppo di continuità o sistema analogo deve proteggere tutti i componenti della configurazione del sistema offerto;

✓ certificazione : il sistema completo proposto (strumentazione, reagenti e materiale di consumo) deve essere provvisto di marcatura CE in conformità con il Regolamento (UE) 2017/746 (IVDR) ss.mm.ii. sui dispositivi medico diagnostici in vitro, pertanto, potranno essere offerti prodotti IVDD se rientrano nella casistica del periodo transitorio previsto dallo stesso;

✓ conformità : le apparecchiature devono essere conformi alle norme di sicurezza CEI 66-5 ed adeguate alle compatibilità elettromagnetiche contro i radio disturbi (EMC).

Tutti i prodotti devono essere interamente latex free, se non diversamente indicato nelle relative

specifiche tecniche.

I prodotti consegnati devono avere una validità residua non inferiore ai 2/3 di quella totale.

REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D.L.gs. n. 36/2023, "Revisione Prezzi" qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5%, dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni stabilite nell'art. 119 del Codice, fermo restando che non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Il concorrente indica nel DGUE le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo con la relativa quota. In mancanza di tali indicazioni il concorrente non potrà far ricorso al subappalto. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 119 del Codice, la Committente provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119 comma 3 del Codice.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare all'affidamento i soggetti di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Ai fini dell'ammissione al presente affidamento, il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.; la sussistenza dei motivi automatici di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice determina l'esclusione diretta; la sussistenza dei motivi di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice richiede invece di essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico, nei termini di cui all'art. 96;
- in caso di attività elencate tra quelle a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso

la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco;

- non sussistenza di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- non sussistenza della causa di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
- iscrizione, nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente con l'oggetto dell'affidamento in conformità con quanto previsto dall'art. 100, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

L'Operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti sopra elencati.

La stazione appaltante verifica il possesso di tali requisiti anche accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: "FVOE" di cui al successivo punto n. 9). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica, di cui all'art. 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al precedente articolo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al precedente articolo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

- **Self cleaning:** Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente può descrivere le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice, ovvero motivare l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla

presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

- **Altre cause di esclusione:** Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

L' Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano (To) in sede di comprova dei requisiti si riserva di richiedere i documenti nei confronti dell'aggiudicatario tramite la piattaforma Sintel ove non presenti nel fascicolo.

Ciascun concorrente è tenuto a registrarsi al sistema relativo al FVOE, accedendo al link (Servizi ad accesso riservato – FVOE) sul Portale dell'ANAC, sulla base delle istruzioni ivi contenute, indicando i propri dati identificativi.

Secondo quanto previsto dalla delibera ANAC n. 285 del 13.12.2023, la verifica del possesso dei requisiti avviene secondo le indicazioni contenute nel provvedimento ANAC n. 262 del 20/6/2023, in particolare secondo la modalità interfaccia utente per l'accesso al FVOE 2.0.

Maggiori informazioni possono essere acquisite al link <https://www.anticorruzione.it/>.

Fino a nuove indicazioni di ANAC, la verifica del possesso dei requisiti è subordinata per il

FVOE 2.0 ai meccanismi di autorizzazione previsti dall'articolo 5 della Delibera ANAC 262/2023. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della Delibera ANAC n. 464/2022, per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati ai fini della comprova dei requisiti è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto dalla presente Lettera di invito, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e l'Operatore Economico si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora avvengono tramite comunicazione sulla piattaforma Sintel per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" Tutte le comunicazioni dovranno essere formulate in lingua italiana. **È onere dell'Operatore economico provvedere alla verifica dei recapiti indicati in fase di registrazione.** Nel caso di indisponibilità della piattaforma Sintel, e comunque in ogni caso in cui la Stazione appaltante lo riterrà opportuno, verranno inviate le comunicazioni inerenti al presente affidamento per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

RICHIESTA INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti devono pervenire **ENTRO IL 24/04/2026** ed essere formulate esclusivamente in lingua italiana e trasmesse per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel,.

Le risposte ai chiarimenti verranno fornite **ENTRO IL 28/04/2026** e saranno comunicate attraverso la funzionalità "Comunicazioni della procedura".

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimenti pervenute dai partecipanti saranno rese disponibili all'interno della piattaforma Sintel.

SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

In considerazione del fatto che la piattaforma telematica Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono (amministrativa e tecnica), e altresì la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità della stessa, l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa ed economica avverrà in sedute riservate (Consiglio di stato, Sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; id., sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990).

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO

Con riferimento ai passi dell'affidamento necessari per la presentazione dell'offerta mediante il Sistema "Sintel" e, comunque, con riferimento alle dichiarazioni che devono essere fornite in sede di presentazione dell'offerta, anche in ragione delle informazioni e dei dati da inserire a Sistema nelle schermate relative al presente affidamento, ferme le indicazioni stabilite nei "Manuali", si consideri quanto riportato nei successivi paragrafi.

BUSTA UNICA D'OFFERTA

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico dovrà inserire la documentazione amministrativa ed economica richiesta negli appositi campi.

Ciascun documento dovrà essere convertito in formato pdf e firmato digitalmente dal Legale Rappresentante o dal Procuratore (munito di procura che dovrà essere allegata).

La documentazione da presentare a corredo dell'offerta è la seguente:

- **Lettera d'invito** da sottoscrivere digitalmente per presa visione e accettazione;
- **Allegato A)** Domanda di partecipazione e **ricevuta pagamento bollo** secondo le modalità successivamente indicate;
- **Allegato B)** DGUE editabile;
- **Allegato C)** Patto d'integrità;
- **Allegato D)** Modello dichiarazione a corredo offerta economica
- **Allegato E)** Tracciabilità dei flussi finanziari;
- **Allegato F)** - Atto di informazione ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sottoscritto per presa visione ed accettazione;
- **DICHIARAZIONE SCHEDE TECNICHE**, da produrre su carta intestata dell'Operatore Economico che non sono mutate le condizioni soggettive relativamente ai documenti presentati nell'indagine di mercato del 24/03/2026 n. ID SINTEL 216627510;
- **Ricevuta di versamento del contributo ANAC**;
- **OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA** da fornire compilando il modello allegato alla procedura;

- (eventuale) PROCURA SPECIALE;
- (eventuale) DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI SUBAPPALTATORI;
- (eventuale) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA;
- (eventuale) DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA;

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 l'operatore economico deve indicare nell'offerta i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 26 comma 6 del D.Lgs. 81/2008.

L'omessa indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale non potrà essere sanata mediante il ricorso al soccorso istruttorio, in quanto nella modulistica denominata "Modello dichiarazione a corredo offerta economica" predisposta dalla Stazione appaltante è previsto un apposito spazio per l'indicazione di detti oneri.

La ditta concorrente dovrà sottoporre la propria offerta economica inserendola nella piattaforma Sintel, indicando il prezzo complessivo I.V.A. esclusa che dovrà essere comprensivo di:

1. eventuali forniture anche non espressamente richieste, ma che all'atto esecutivo si rendessero strettamente necessarie ai fini del funzionamento, a regola d'arte, delle attrezzature;
2. tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'IVA;
3. tutte le spese di trasporto, consegna, installazione ed ogni onere accessorio;

La consegna della merce dovrà avvenire entro 10 giorni solari successivi all'invio dell'ordine, pena la risoluzione del contratto in danno dell'affidatario e l'applicazione delle penali previste nei documenti contrattuali e nel relativo bando di abilitazione.

La Ditta concorrente dovrà altresì allegare nell'apposito spazio in piattaforma, OFFERTA ECONOMICA nella quale siano indicate tutte le quotazioni economiche.

Inoltre, mediante l'apposito menù a tendina, il concorrente dovrà accettare integralmente:

la documentazione dell'affidamento, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.

Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma Sintel e acquisirà pieno valore legale con l'apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante e/o procuratore sul documento in formato .pdf che viene scaricato da Sintel al quarto passaggio del percorso guidato "Invia offerta". Questo documento conterrà insieme a tutti i dati dell'offerta inserita anche la dichiarazione in oggetto.

ALLEGATO A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato A.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul sito dell'A.O. (vedi il successivo art. 29) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità allegato nella documentazione di gara (ALLEGATO C);
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

4) nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

PAGAMENTO DEL BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24 ELIDE, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban **IT11Y0200830689000002224255** e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

1. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.
2. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.
3. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

DGUE

Questa Stazione Appaltante ha la necessità di ottenere taluni dati degli operatori economici pertanto viene allegato alla documentazione di gara il documento denominato "ALLEGATO B) DGUE editabile", che l'operatore economico è tenuto a compilare ed allegare.

PROCURA

Qualora la dichiarazione di cui all'Allegato "Documento di Partecipazione" e/o Offerta economica e/o altra dichiarazione contenuta nell'Offerta, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), il concorrente dovrà produrre copia scansionata della procura (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore. Detta copia della procura dovrà essere inserita nell'apposito campo e dovrà essere firmata digitalmente dal Legale rappresentante.

Questa Azienda Ospedaliera si riserva di richiedere l'originale o copia autentica della procura notarile inserita a Sistema.

PATTO D'INTEGRITÀ

A pena di esclusione, il concorrente dovrà inserire/allegare a Sistema nel campo Sintel denominato “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali”, il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa, come meglio precisato in seguito) con le modalità di cui all’Allegato “Modalità tecniche di utilizzo Piattaforma Sintel” del Disciplinare ed, infine, dovrà essere inserita/allegata nel predetto campo in sede di invio dell’offerta amministrativa. La sottoscrizione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici ha valore di piena ed incondizionata accettazione delle disposizioni contenute nel medesimo Patto. In caso di partecipazione in R.T.I. (sia costituito che costituendo) o Consorzio, il predetto documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante - o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa - di tutte le Imprese raggruppande, raggruppate, o consorziate; ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dalla relativa impresa raggruppata, raggruppanda, o consorziata.

REQUISITI DELL’OPERATORE ECONOMICO

L’operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti, da dichiarare mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:

- possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale;
- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività corrispondente a quella di contratto
- essere iscritto sulla piattaforma SINTEL ARIA ;

- possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli art. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs. n. 36/2023. Sono comunque esclusi dalla partecipazione alla presente procedura gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001.

L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.

Pertanto tutti gli operatori interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al servizio FVOE accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Maggiori informazioni possono essere acquisite al link <https://www.anticorruzione.it/>.

Con riferimento all'acquisizione e alla verifica dei dati e dei documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE, la Stazione appaltante provvede secondo le modalità previste dall'articolo 40, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati ai fini della comprova dei requisiti è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

INVIO OFFERTA ECONOMICA

Si chiede di operare a Sistema inserendo nell'apposito Campo "Offerta Economica", a pena di esclusione, il valore complessivo offerto – espresso in Euro, al netto di IVA.

L'OFFERTA ECONOMICA DOVRÀ PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL 28/04/2026.

MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Operando attraverso il Sistema "Sintel", si procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- verifica della ricezione della offerta;
- apertura della busta telematica contenente la Documentazione amministrativa; inoltre, nella medesima seduta, attraverso la piattaforma, si procederà alla verifica automatica in merito alla validità della firma digitale apposta sul documento in formato pdf "Documento riepilogativo d'offerta".
- verifica della presenza sia dei documenti richiesti dalla lex specialis che dei documenti contenuti nel file della Documentazione amministrativa.

Al termine della verifica dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, qualora non fosse necessario richiedere eventuali chiarimenti, si procederà all'apertura (sblocco) e visione dell'Offerta economica ammessa a sistema.

CONTRATTO

Il contratto è stipulato in forma scritta, in modalità elettronica, tramite scambio di lettere commerciali.

Sono a carico della società aggiudicataria tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 18 comma, 10 del Codice, al momento della stipula del contratto l'appaltatore dovrà assolvere una tantum all'imposta di bollo, il cui valore è individuato dall'Allegato I.4. del Codice stesso e secondo le seguenti modalità: all'atto della stipula del contratto (con la rispettiva A.S.L. contraente) dovrà presentare ricevuta del versamento una tantum dell'imposta di bollo che dovrà avvenire con modalità telematiche utilizzando il modello F24 ELIDE, e il cui valore è individuato dall'Allegato I.4 del Codice degli appalti. Il modello di versamento dovrà contenere:

- identificativi fiscali (codice fiscale) delle parti;
- CIG;
- Ulteriore modalità di versamento tramite PagoPA

Per le modalità di compilazione del modello F24 si veda la RISOLUZIONE della Agenzia delle Entrate n. 37/E-2023.

L'importo da versare è quello previsto dall'art. 3 dell'Allegato I.4 del D.Lgs 36/2023 conteggiato sulla base delle singole fascia di importo del contratto.

A seguito della circolare n. 22/E del 28 luglio 2023 dell'Agenzia delle Entrate dal calcolo dell'imposta dovuta va scomputato il valore dell'imposta già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto.

INADEMPIMENTI CONTRATTUALI, CONTESTAZIONI ED APPLICAZIONE PENALI

Ai sensi dell'Art. 126, co. 1, del D.lgs. 36/2023, in caso di reiterate mancanze nel rispetto del contratto in essere, fatto salvo il diritto dell'Azienda Ospedaliera alla risoluzione del contratto (a mero titolo esemplificativo in caso di collaudo con esito negativo) ed alle conseguenze ad essa relative, si potrà applicare, previa formale ingiunzione ad adempiere, una penale.

La penale si applicherà nel caso in cui il soggetto fornitore:

- non consegna, installi o metta in funzione i beni e le attrezzature nel rispetto e nei termini previsti;
- non provveda al ritiro ed alla sostituzione dei prodotti di cui sia stata accertata la non rispondenza ai requisiti richiesti;
- non osservi le prescrizioni contrattuali o non adempia puntualmente alle stesse, pur non comportando tale inadempimento per la sua gravità l'immediata risoluzione del contratto, quali quelle per il superamento del collaudo ed in caso di omissione o ritardo nell'intervento di manutenzione a partire dalla messa in funzione e durante il periodo di garanzia.

Le penali sono commisurate al numero di giorni di ritardo e proporzionali all'importo contrattuale o alle singole prestazioni interessate dal ritardo, in relazione all'entità delle conseguenze che ne derivano.

In conformità alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, la penale giornaliera viene applicata in misura compresa tra lo 0,5‰ (per mille) e l'1,5‰ (per mille) dell'ammontare netto contrattuale: la misura effettiva della penale sarà determinata dalla stazione appaltante tenendo conto della gravità del ritardo e dell'impatto sull'interesse pubblico sotteso all'appalto.

Le penali non possono comunque superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale (soglia oltre la quale l'Azienda Ospedaliera potrà risolvere il contratto per grave inadempimento), e la loro applicazione avviene previa contestazione formale da parte della stazione appaltante, con concessione all'appaltatore di un termine per controdedurre ai sensi dell'Art. 97 del Codice.

In caso di rinuncia in corso di fornitura da parte del fornitore, l'Azienda Ospedaliero Universitaria avrà diritto di provvedere come meglio crederà alla fornitura medesima con obbligo dell'appaltatore decaduto di risarcire i danni economici derivanti dalla rinuncia.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera a causa del disservizio verificatosi.

L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo la ditta esecutrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

In caso di collaudo con esito negativo rimarranno a carico del soggetto fornitore tutti i materiali forniti per il funzionamento (nel periodo intercorrente tra messa in funzione e collaudo), salvo addebito di maggiori danni, quali quelli derivanti dal mancato funzionamento diagnostico o terapeutico dell'apparecchiatura.

Vicende soggettive dell'esecuzione del contratto.

E' vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

Cessione di crediti derivanti da contratto

Ai sensi dell'art. 106 del Codice, ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, l'eventuale cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere alla stessa notificata.

Essa è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto.

Inadempimenti contrattuali

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti, per la loro gravità, l'immediata risoluzione del contratto, l'Azienda Sanitaria contesta mediante PEC le inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a dieci giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata, previa adeguata istruttoria, dal Direttore dell'esecuzione. In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dall'esecutore del contratto e delle ragioni per le quali l'Azienda Sanitaria le ritiene non sufficienti.

Risoluzione del Contratto

Il contratto si può risolvere con provvedimento motivato e previa comunicazione dell'avvio del procedimento.

Recesso Unilaterale

Ai sensi dell'art. 1376 del codice civile, l'Azienda Ospedaliera ha la facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso di 30 (trenta) giorni, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la medesima, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura.

Dalla data di efficacia del recesso, il soggetto fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda. In tal caso, il fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni, purché correttamente eseguite a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere dal contratto, qualora nel corso della validità del periodo contrattuale, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP o Società di Committenza Regionale o Area Interaziendale di Coordinamento) ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999 e successive modificazioni, aggiudicasse la fornitura dei prodotti oggetto del contratto a condizioni economiche inferiori, a cui il soggetto aggiudicatario, previamente interpellato, decida di non conformarsi e qualora non venga superato il collaudo al termine dei 6 mesi di prova;

Al verificarsi delle suddette condizioni il recesso si attua con semplice preavviso di giorni 30, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione dei documenti di gara di rinunciare. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

GARANZIA DEFINITIVA

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva. L'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 117 comma 1 del Codice, una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia dovrà avere una durata almeno pari a tutta la durata del contratto ed essere firmata digitalmente dal Garante.

La garanzia dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte di un soggetto in possesso dei necessari poteri per impegnare il garante. La fideiussione, pertanto, dovrà essere presentata unitamente a, in via alternativa: - copia (scannerizzata) del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore del garante; - autentica notarile, ovvero firmata digitalmente dal notaio, attestante, inoltre, l'avvenuta sottoscrizione in sua presenza nonché le generalità ed i poteri del sottoscrittore.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione.

In caso di R.T.I. cfr. art. 117 comma 13 del D.Lgs. n. 36/2023.

RISOLUZIONE CONTRATTUALE

All'atto della stipulazione del contratto, l'A.O.U. si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitore.

In tal caso l'A.O.U. ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione contrattuale verrà applicata nei casi previsti all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

Oltre a quanto sopra citato, l'A.O.U. provvederà alla risoluzione contrattuale nei seguenti casi:

- Violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda contraente;
- Reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e previdenza sociale;
- Gravi violazioni in materia di subappalto;
- Mancato rispetto degli obblighi di riservatezza;
- Mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- In caso di violazione di uno degli impegni previsti nel Patto di integrità.

- Il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

- Nei casi di esito negativo del collaudo e di inadempienze del soggetto aggiudicatario le quali si protraggano oltre il termine, non inferiore a dieci giorni, assegnato dall A.O. per porre fine all'inadempimento, quest'ultima ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, incamerando la cauzione, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Restano fermi l'applicazione del risarcimento dell'eventuale maggior danno.

- Se la risoluzione viene dichiarata quando l'Amministrazione sia già in possesso delle apparecchiature e queste non siano ritirate dal soggetto aggiudicatario nel termine assegnato dall'Amministrazione, quest'ultima è liberata da ogni obbligo di custodia e può depositare le apparecchiature, a spese e a rischio dello stesso, in un locale di pubblico deposito o in altro locale idoneo.

CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima. In caso di inadempimento, la singola Azienda sanitaria fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Le cessioni d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario sono disciplinati dall'articolo 120 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

L'impresa si obbliga a non effettuare la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, senza parere favorevole dell'Azienda sanitaria ai sensi dell'art. 106, comma 13 D. Lgs. n. 50/2016..

In ogni caso, a fronte di eventuali notifiche di cessione di credito, L'Azienda si riserva la facoltà di provvedere a notificare espresso rifiuto della cessione dei crediti entro i termini di legge.

MODALITÀ DI CONSEGNA

La consegna dei beni, oggetto della presente gara, deve essere la più sollecita possibile, e comunque non superiore a 30 gg solari, con le modalità qui indicate, e pervenire in porto franco presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano, Regione Gonzole n. 10 – Orbassano nel luogo indicato nell'ordinativo di fornitura.

Tutte le spese di imballo, trasporto, scarico, montaggio, allontanamento dei materiali residui dopo il montaggio, allacciamento alle linee di alimentazione, messa in funzione, eventuale custodia dei materiali a piè d'opera, collaudo, sono a carico del soggetto fornitore.

Altresì, sono a carico del soggetto fornitore tutte le spese derivanti dal trasporto interno, anche nel caso in cui non fosse possibile l'utilizzo dei montacarichi/ascensori esistenti (per dimensioni o pesi eccedenti), o il normale accesso dei locali (passaggio inadeguato per il trasporto dei colli), fermo restando la facoltà di prevedere in offerta un'apposita quotazione.

E' responsabilità del soggetto fornitore il trasporto dei beni presso i locali di destinazione; l'eventuale appoggio a magazzino in attesa del personale addetto al montaggio non esonera il soggetto fornitore da tali obblighi, né configura deposito ai sensi dell'Art. 1766 del codice civile.

Al momento della consegna viene effettuato un controllo di sola rispondenza tra il numero dei colli con quanto indicato sul documento di trasporto.

I documenti di trasporto, che accompagnano la merce all'atto della consegna, dovranno contenere:

- gli estremi dell'ordine dell'Amministrazione;
- l'esatta indicazione delle quantità;
- la tipologia di prodotto.

La firma di qualunque documento di trasporto/consegna non costituisce in alcun modo certificazione di collaudo o liquidabilità delle spettanze.

Il soggetto fornitore è responsabile "in toto" per ogni problema insorgente da parte di eventuali ditte di trasporto a cui affiderà la consegna dei prodotti.

Eventuali danni derivanti dalle operazioni di trasporto e montaggio nell'ambito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria saranno posti a totale e diretto carico del soggetto fornitore.

Sino al superamento del collaudo, non essendo stata certificata la presenza o il funzionamento di tutte le componenti, l'Azienda Ospedaliero Universitaria non risponde di furti o smarrimenti, fatte salve le responsabilità personali direttamente perseguibili.

La proprietà dei beni oggetto dei contratti è trasferita all'Azienda Ospedaliero Universitaria:

- dalla data del collaudo favorevole, risultante da specifico verbale, nel caso di beni soggetti a collaudo;
- dalla data di consegna e/o dalla data di attestazione per ricevuta merce, nel caso di beni non soggetti a collaudo.

L'installazione di quanto oggetto di fornitura avverrà con le modalità ed i tempi indicati dall'Azienda, al fine di consentire il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, evitando il rischio di interferenze.

COLLAUDO (non pertinente)

Relativamente alle acquisizioni di beni da collaudare, al termine del montaggio e delle prove tecniche di funzionamento da eseguirsi a cura del soggetto fornitore, questo deve dare comunicazione alla Struttura interessata.

Il collaudo avverrà solamente a completamento delle varie fasi (consegna, installazione, collegamento informatico, formazione ecc.)

Ogni costo derivante dalle operazioni di messa in opera e collaudo è a carico del soggetto fornitore.

Nel caso di fornitura di apparecchiature, qualunque operazione «consigliata» nei manuali di installazione ed utilizzo si intende obbligatoria per l'installazione a cura del soggetto fornitore. I manuali dovranno comunque essere forniti in italiano, o in subordine dovrà esserne consegnata una traduzione anche sintetica in italiano, purché contenga le prescrizioni di sicurezza e le principali modalità di

funzionamento; in caso di consegna di una traduzione (manuale non originale) dovrà essere consegnata comunque una copia del manuale originale.

Il collaudo sarà considerato concluso quando il sistema risulterà installato e pienamente funzionante.

La firma dello specifico verbale da parte dei funzionari della Ditta aggiudicataria certifica che l'attrezzatura è utilizzabile in piena sicurezza, dimostrandone il completo e corretto funzionamento, e che ne consente formalmente l'utilizzo.

Il verbale di collaudo, con la certificazione del superamento positivo dello stesso, dovrà essere redatto e firmato dalla Ditta aggiudicataria e controfirmato dai funzionari incaricati dall'Azienda appaltante, a testimonianza dell'effettuazione delle verifiche di competenza.

Non sono previste forme di pagamento o collaudo parziali, nel caso in cui la Ditta aggiudicataria o non sia in grado di consegnare una parte di quanto offerto ed ordinato e richieda il superamento del collaudo ed il pagamento della quota relativa alla parte consegnata e collaudabile.

In caso di fornitura di attrezzature di particolare complessità o con specifiche problematiche di sicurezza, la fornitura deve comprendere uno specifico corso di istruzione del personale, da concordarsi in fase di offerta, o in subordine al collaudo, con i funzionari collaudatori ed il Responsabili del Servizio.

Salvo casi particolari ed espressamente accettati, la fornitura deve comprendere il manuale di manutenzione (in lingua italiana) ed i principali schemi di montaggio, partlist, schemi elettrici.

E' inoltre richiesto per il superamento delle verifiche di collaudo la consegna su scheda vidimata delle misure di dispersione elettrica ai sensi delle norme CEI 62.5 (relative alle attrezzature che sono a contatto con il paziente) o CEI 66-5 (relative alle attrezzature che non sono a contatto con il paziente), in quanto applicabili.

Non saranno di norma accettate le misurazioni effettuate in fabbrica, se non come documentazione ulteriore consegnabile per completezza, in quanto ogni verifica deve essere effettuata nella sede definitiva di installazione e con gli impianti relativi.

A seguito di consegna della strumentazione, la stessa dovrà essere collaudata dal Servizio di Ingegneria Clinica. Il contratto di fornitura, stipulato con l'operatore economico aggiudicatario, decorrerà dalla data in cui il collaudo tecnico, di tutti gli strumenti oggetto dell'appalto, avrà avuto esito positivo. Questa Azienda si riserva comunque la possibilità, in base alla complessità delle installazioni, dei collaudi strumentali ed alle esigenze dei servizi utilizzatori, di riconoscere i canoni di noleggio progressivamente, al momento del regolare collaudo di ogni singola apparecchiatura.

Il periodo di decorrenza del contratto di noleggio, inizia dalla data del collaudo favorevole, risultante da specifico verbale. Nello specifico il primo canone verrà emesso nel mese in cui è stato effettuato il collaudo se questo è avvenuto entro il 15° giorno o nel mese successivo se avvenuto dopo.

PAGAMENTO

A seguito di consegna della strumentazione, la stessa dovrà essere collaudata dal Servizio di Ingegneria Clinica. Il contratto di fornitura, stipulato con l'operatore economico aggiudicatario, decorrerà dalla data in cui il collaudo tecnico, di tutti gli strumenti oggetto dell'appalto, avrà avuto esito positivo. Questa Azienda si riserva comunque la possibilità, in base alla complessità delle installazioni, dei collaudi strumentali ed alle esigenze dei servizi utilizzatori, di riconoscere i canoni di noleggio progressivamente, al momento del regolare collaudo di ogni singola apparecchiatura.

Il periodo di decorrenza del contratto di noleggio, inizia dalla data del collaudo favorevole, risultante da specifico verbale. Nello specifico il primo canone verrà emesso nel mese in cui è stato effettuato il collaudo se questo è avvenuto entro il 15° giorno o nel mese successivo se avvenuto dopo.

I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 192/2012, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, o dalla data di avvenuto positivo collaudo, se successivo.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità' e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, al fine del rispetto dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n.136, che prevede che tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A..

Le fatture dovranno essere così intestate:

Codice Univoco Ufficio: Funzione Approvvigionamenti:

La fattura dovrà essere intestata ed inoltrata in formato elettronico direttamente all'Azienda Ospedaliera Universitaria SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO, Regione Gonzole n. 10 – 10043 ORBASSANO - P.IVA 02698540016.

I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e postale tramite conto corrente dedicato.

Con decorrenza 31 marzo 2015 è previsto dalla normativa attualmente in vigore l'invio tramite SDI di fatture elettroniche per le quali occorrerà indicare il seguente codice, ove richiesto:

Codice Univoco Ufficio: URJ3HM

Ulteriori informazioni sulla fatturazione elettronica possono essere ricevute sul sito

www.fatturapa.gov.it.

È fatto obbligo al fornitore, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ulteriori informazioni sulla fatturazione elettronica possono essere ricevute sul sito www.fatturapa.gov.it.

È fatto obbligo al fornitore, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

- RESPONSABILITÀ CIVILE

La ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all'Amministrazione ed a terzi nell'espletamento della fornitura o derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte. La ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto.

ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del codice. Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterato rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'art. 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'articolo 1, punto 1, della delibera ANAC numero 610 del 19 dicembre 2023 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>] sono obbligati, a pena di esclusione, alla contribuzione in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione gli operatori economici che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente come definiti dall'art. 1, comma 3, lett. l) dell'allegato 1.1 del Codice (art. 13, comma 6).

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 . L'importo è calcolato sul valore stimato d'appalto.

Le modalità di versamento del contributo sono indicate nell'art. 3 della delibera ANAC.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Sulla base dell'avviso ANAC del 17/05/2024 consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/avviso-del-17-maggio-2024-avviso-agli-operatori-economici-per-il-pagamento-del-contributo-gara-a-favore-dell-autorit%C3%A0#p0>

“il versamento contributivo, dovuto per la partecipazione a procedura di scelta del contraente pubblicate dal 22 maggio 2024, dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara. Tale modalità, come noto, garantisce l'attestazione immediata dell'avvenuto pagamento e non richiede ulteriori adempimenti verso l'ANAC.”

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata mediante soccorso istruttorio a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La Stazione Appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Vista l'attuale indisponibilità del FVO2 ai fini della verifica e reperibilità dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo, il concorrente deve caricare a sistema una copia della ricevuta di pagamento del contributo stesso.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

PENALITÀ

Ai sensi dell'Art. 126, co. 1, del D.lgs. 36/2023, in caso di reiterate mancanze nel rispetto del contratto in essere, fatto salvo il diritto dell'Azienda Ospedaliera alla risoluzione del contratto (a mero titolo esemplificativo in caso di collaudo con esito negativo) ed alle conseguenze ad essa relative, si potrà applicare, previa formale ingiunzione ad adempiere, una penale.

La penale si applicherà nel caso in cui il soggetto fornitore:

- non consegna, installi o metta in funzione i beni e le attrezzature nel rispetto e nei termini previsti;
- non provveda al ritiro ed alla sostituzione dei prodotti di cui sia stata accertata la non rispondenza ai requisiti richiesti;
- non osservi le prescrizioni contrattuali o non adempia puntualmente alle stesse, pur non comportando tale inadempimento per la sua gravità l'immediata risoluzione del contratto, quali quelle per il superamento del collaudo ed in caso di omissione o ritardo nell'intervento di manutenzione a partire dalla messa in funzione e durante il periodo di garanzia.

Le penali sono commisurate al numero di giorni di ritardo e proporzionali all'importo contrattuale o alle singole prestazioni interessate dal ritardo, in relazione all'entità delle conseguenze che ne derivano.

In conformità alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, la penale giornaliera viene applicata in misura compresa tra lo 0,5‰ (per mille) e l'1,5‰ (per mille) dell'ammontare netto contrattuale: la misura effettiva della penale sarà determinata dalla stazione appaltante tenendo conto della gravità del ritardo e dell'impatto sull'interesse pubblico sotteso all'appalto.

Le penali non possono comunque superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale (soglia oltre la quale l'Azienda Ospedaliera potrà risolvere il contratto per grave inadempimento), e la loro applicazione avviene previa contestazione formale da parte della stazione appaltante, con concessione all'appaltatore di un termine per controdedurre ai sensi dell'Art. 97 del Codice.

In caso di rinuncia in corso di fornitura da parte del fornitore, l'Azienda Ospedaliero Universitaria avrà diritto di provvedere come meglio crederà alla fornitura medesima con obbligo dell'appaltatore decaduto di risarcire i danni economici derivanti dalla rinuncia.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera a causa del disservizio verificatosi.

L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo la ditta esecutrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

In caso di collaudo con esito negativo rimarranno a carico del soggetto fornitore tutti i materiali forniti per il funzionamento (nel periodo intercorrente tra messa in funzione e collaudo), salvo addebito di maggiori danni, quali quelli derivanti dal mancato funzionamento diagnostico o terapeutico dell'apparecchiatura.

Vicende soggettive dell'esecuzione del contratto

E' vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

Cessione di crediti derivanti da contratto

Ai sensi dell'art. 106 del Codice, ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, l'eventuale cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere alla stessa notificata.

Essa è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto.

Inadempimenti contrattuali

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti, per la loro gravità, l'immediata risoluzione del contratto, l'Azienda Sanitaria contesta mediante PEC le inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a dieci giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata, previa adeguata istruttoria, dal Direttore dell'esecuzione. In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dall'esecutore del contratto e delle ragioni per le quali l'Azienda Sanitaria le ritiene non sufficienti.

Risoluzione del Contratto

Il contratto si può risolvere con provvedimento motivato e previa comunicazione dell'avvio del procedimento.

Recesso Unilaterale

Ai sensi dell'art. 1376 del codice civile, l'Azienda Ospedaliera ha la facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso di 30 (trenta) giorni, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la medesima, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura.

Dalla data di efficacia del recesso, il soggetto fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda. In tal caso, il fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni, purché correttamente eseguite a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere dal contratto, qualora nel corso della validità del periodo contrattuale, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP o Società di Committenza Regionale o Area Interaziendale di Coordinamento) ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999 e successive modificazioni, aggiudicasse la fornitura dei prodotti oggetto del contratto a condizioni economiche inferiori, a cui il soggetto aggiudicatario, previamente interpellato, decida di non conformarsi e qualora non venga superato il collaudo al termine dei 6 mesi di prova;

Al verificarsi delle suddette condizioni il recesso si attua con semplice preavviso di giorni 30, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione dei documenti di gara di rinunciare. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi dell'articolo 13 e 14 (informativa) e 6 (consenso) del G.D.P.R. – Regolamento Privacy UE/2016/679 il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della presente gara è finalizzata unicamente all'espletamento della procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità le informazioni saranno trattate come indicato nell'ALLEGATO F "Atto di informazione ex art. 13 del Regolamento UE N. 2016/679" al presente Disciplinare di gara. Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Luciano Villarboitoni – Dirigente Responsabile della S.C. Provveditorato.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto le parti, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, si impegnano ad esperire un tentativo di composizione. Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione della

controversia il foro competente è esclusivamente il foro di Torino.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 membri.

ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale della presente Lettera d'invito i seguenti Allegati:

- 1. Allegato A)** Domanda di partecipazione e ricevuta pagamento bollo;
- 2. Allegato B)** Dgue editabile;
- 3. Allegato C)** Patto d'integrità;
- 4. Allegato D)** Modello dichiarazione a corredo offerta economica;
- 5. Allegato E)** Tracciabilità dei flussi finanziari;
- 6. Allegato F)** - Atto di informazione ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679
- 7. Schema di offerta.**

**Il RUP di gara
F.to in originale**